

A tutti i  
Medici di Medicina Generale  
Pediatri di Libera Scelta  
Medici della Continuità Assistenziale  
Specialisti Ambulatoriali

**Oggetto: indicazioni operative in tema di certificazione medica in attesa di eventuali normative di riferimento e linee di indirizzo chiare da parte del Governo e/o delle Istituzioni Locali**

Lo scrivente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Genova, nella sua qualità di Organo sussidiario dello Stato, tra l'altro deputato alla tutela della Salute Pubblica, invita tutte le Colleghe ed i Colleghi destinatari della presente comunicazione ad uniformare il proprio operato secondo le seguenti indicazioni:

- 1) Informare i pazienti del fatto che, come da Ordinanza della Protezione Civile del 19/03/2020 recepita oggi stesso da ALISA (vedasi allegato 1), **non è più necessario ritirare fisicamente, e portare in farmacia, il promemoria cartaceo delle ricette** bensì è sufficiente presentare solo un codice (Numero di Ricetta Elettronica) che sarà loro fornito via e-mail o con messaggio sul telefono o anche a mezzo di semplice telefonata.  
Al momento ciò non ancora per le ricette cosiddette “rosse”.
- 2) Informare i pazienti COVID-19 positivi accertati a mezzo di tampone che per “**guarito**” si intende un paziente che, oltre ad essere divenuto asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica eventualmente presentata, risulti negativo a due tamponi (o test) consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore. Se i tamponi non dovessero essere eseguiti, vige il principio cautelativo dei 14 giorni di “quarantena” dal momento della scomparsa dei sintomi.
- 3) Informare i pazienti COVID-19 sospetti ma mai sottoposti a tampone perché non rientranti nei criteri attualmente utilizzati, che per “**guarito**” si intende un paziente che, oltre ad essere divenuto asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica eventualmente presentata, sia stato in “quarantena” cautelativa per ulteriori 14 giorni dal momento della scomparsa dei sintomi.
- 4) In situazione di emergenza COVID-19, pazienti con patologia cronica e/o immunodepressi ma asintomatici sono da ritenere a maggior rischio di contrarre l'infezione. Pertanto, l'INPS accetterà eventuali certificati emessi **privi di codice** (in Emilia Romagna questi casi sono identificati, su suggerimento dell'INPS Regionale, con il codice V07, ma su questo non vi è accordo nazionale) per isolamento fiduciario di casi che non richiedono l'applicazione del protocollo SISP - Servizio Igiene Sanità Pubblica, specificando - nel campo diagnosi - i dettagli della patologia cronica associata (es. leucemie o linfomi in trattamento; leucopenie e/o piastrinopenie congenite, epatopatie severe, diabete scompensato, neoplasie in fase di chemioterapia, etc.) o la causa di immunodepressione. In questi casi, ai sensi del Decreto “Cura Italia” (c. 2 dell'articolo 26), sarebbe - in ogni caso - previsto un intervento del Servizio

di Medicina Legale della ASL competente. Per questo aspetto si è in attesa di delucidazioni da parte del Ministero della Salute e, di conseguenza, dell'INPS stesso.

- 5) Il codice **V29**, invece, è da utilizzarsi in caso di **QUARANTENA, ISOLAMENTO FIDUCIARIO O SINTOMI IN CASO DI CERTO O SEMPLICEMENTE SOSPETTO COVID-19** positivo = isolamento fiduciario in caso riconosciuto dal SISP (Servizio Igiene Sanità Pubblica) o meno.
- 6) A tutti gli operatori sanitari che dovessero risultare COVID-19 positivi, o che fossero messi in quarantena in quanto sospetti tali, deve essere aperta una posizione INAIL e non INPS. Trattasi, infatti, di situazione di rischio generico aggravato che, come tale, rientra comunque sotto l'ambito previdenziale del lavoro (o come infortunio o come malattia professionale).

*Alcuni esempi pratici:*

- a) Soggetto accertato COVID-19 positivo e messo in quarantena: dovrà essere coperto per un periodo di malattia non inferiore ai 14 giorni successivi alla fine dei sintomi; pertanto, mediamente non meno di 20-25 giorni complessivi, utilizzando il codice V29.
- b) Soggetto messo in quarantena per contatto diretto con soggetto accertato COVID-19 positivo: se asintomatico vanno assegnati 14 giorni di malattia; se sintomatico vige il principio di cui al punto precedente a). In entrambi i casi di utilizza il codice V29.
- c) Familiare o contatto non diretto di soggetto COVID-19 positivo che richiede di essere posto in quarantena: si applicano i codici V29 o V07 sopra esplicitati.
- d) Soggetto con sintomi potenzialmente compatibili con COVID-19, anche in assenza di tampone e di documentati contatti diretti e/o indiretti: valgono le disposizioni cautelative di cui al punto a). A questo proposito si ribadisce l'opportunità di utilizzare, anche per tali pazienti, il codice V29 per l'intero periodo, vale a dire sino al quattordicesimo giorno successivo alla fine dei sintomi.

Da ultimo si rammenta che la gestione del paziente deve avvenire, perlomeno preliminarmente, **per via telefonica**. Solo in casi di assoluta necessità il medico potrà autorizzare il paziente - purché privo di sintomi influenzali (possibili sospetti COVID-19 positivi) - a recarsi presso il proprio studio/ambulatorio oppure potrà recarsi al domicilio dello stesso. In questi ultimi due casi, ovviamente, la visita può avvenire solo se si è dotati dei necessari dispositivi di sicurezza, ciò al fine di evitare di esporre a rischi sé stessi ed il paziente. In caso di necessità, sarà il medico ad attivare direttamente il 112.

Si allega, per completezza, copia del testo inerente alla riorganizzazione del servizio di Continuità Assistenziale e non solo, previsto da ALISA (vedasi allegato 2).

Nella speranza di aver fatto cosa utile, si inviano i più cordiali saluti

Genova, 23 marzo 2020

p. il CONSIGLIO

IL PRESIDENTE F.F.

(Prof. Alessandro Bonsignore)

